

ESTRATTO DEL VERBALE N. 5 DEL 27 NOVEMBRE 2012

In merito all'utilizzazione di locali, beni o siti informatici (anche sito WEB), appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, e il Consiglio di istituto delibera i seguenti criteri, già proposti negli anni precedenti e in questa delibera riorganizzati:

- I. Le richieste di utilizzazione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituto almeno dieci giorni prima della data richiesta per l'uso e devono contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente, lo scopo dell'attività e le generalità della persona responsabile, se diversa dal richiedente.
- II. Il richiedente l'uso dei locali scolastici si assume la responsabilità di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, arrecati da qualsiasi azione od omissione, anche a carattere colposo, da terzi presenti nei locali stessi in occasione del loro utilizzo.
- III. Per l'utilizzo dei locali può essere pattuito un contributo relativo all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché un compenso per il personale della scuola che presti, al di fuori dell'orario di servizio, un'attività aggiuntiva.
- IV. Può essere richiesto al concessionario un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni. In tal caso al termine dell'utilizzo dei locali il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni ai locali o agli arredi, provvede allo svincolo del deposito cauzionale.
- V. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo le modalità stabilite, nonché nel rispetto delle convenzioni stipulate tra i Comuni e l'Istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.
- VI. I locali scolastici sono prioritariamente destinati a pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione a:
 - a. grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità;
 - b. natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - c. specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi senza fini di lucro;
- VII. Considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità, le attività proprie dell'istituto hanno preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non deve interferire con le attività didattiche stesse.
- VIII. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:
 - Indicazione del nominativo del responsabile della gestione nell'utilizzo dei locali quale referente dell'Istituzione scolastica;
 - Le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'eventuale importo da versare alla scuola a titolo di deposito cauzionale;
 - Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza;
 - La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
- IX. I locali devono essere riconsegnati, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- X. L'Istituto e il Comune sono in ogni caso sollevati da responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che devono pertanto presentare apposita assunzione di

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

- XI. L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente nei giorni feriali:
- XII. durante il periodo di svolgimento delle lezioni nei pomeriggi in cui non c'è lo svolgimento delle attività didattiche, e nei periodi di sospensione delle attività stesse;
- XIII. La concessione può riguardare tutto o in parte l'edificio scolastico secondo le appropriate valutazioni del Dirigente Scolastico: sono, in ogni caso, esclusi dall'utilizzo dei locali gli spazi contenenti la documentazione scolastica (uffici di segreteria, ufficio del Dirigente Scolastico, Aula Docenti ecc.) o contenenti la strumentazione didattica, a meno che non sia altrimenti specificato dalla convenzione (Aula Informatica, Aula Audiovisivi, Laboratori ecc).
- XIV. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
- XV. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e vivande all'interno delle sale.
- XVI. È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, senza la previa autorizzazione dell'Istituzione Scolastica.
- XVII. È vietato lasciare in deposito, all'infuori del periodo di concessione, attrezzi o ogni altro genere di materiale.
- XVIII. Qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali deve essere tempestivamente segnalato all'Istituzione Scolastica.

Il Consiglio di istituto approva.